

Regolamento fondo fughe acqua

di cui agli artt. 27 e 69 del

Regolamento del servizio idrico integrato

ed all'art. 14.12 della

Carta del servizio idrico integrato

ATO 5 BOLOGNA

Versione del 25.11.08

Indice

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione	3
Art. 2 - Validità del Regolamento.....	3
Art. 3 - Costituzione del fondo e modalità di adesione	3
Art. 4 - Decorrenza e cessazione della copertura	4
Art. 5 - Definizione di fuga rimborsabile	4
Art. 6 - Condizioni di utilizzo del fondo.....	4
Art. 7 - Importo rimborsabile.....	5
Art. 8 - Gestione del fondo	5

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Il “Regolamento fughe acqua” approvato dall’Agenzia di ambito di Bologna (ATO 5) ed applicato da HERA S.p.A. per il servizio erogato nei Comuni appartenenti al territorio di competenza dell’Agenzia stessa, è stato predisposto in attuazione di quanto previsto all’art. 69 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Il presente Regolamento disciplina lo strumento volontario, denominato *Fondo fughe acqua*, in seguito *Fondo*, per la copertura degli oneri conseguenti i maggiori consumi idrici dovuti a perdite occulte avvenute lungo la rete privata a valle del contatore.

Il Gestore si obbliga a rimborsare al cliente aderente al *Fondo*, alle condizioni, con le modalità e nei termini previsti dal presente Regolamento, l’addebito dei maggiori importi fatturati a fronte delle suddette perdite accidentali lungo la rete a valle del contatore.

Possono aderire al *Fondo* tutti gli utenti domestici, nonché gli utenti non domestici con consumi medi annui inferiori a 2.000 mc.

Art. 2 - Validità del Regolamento

Il presente Regolamento ha validità pari a quella della Convenzione per la gestione del servizio e sarà soggetto a revisione annuale. Gli eventuali aggiornamenti dovranno essere approvati dall’Agenzia di ambito.

Il Gestore informa l’utenza dell’istituzione e delle modalità di funzionamento del *Fondo fughe acqua*, nonché dei successivi aggiornamenti, e rende disponibile il Regolamento approvato presso gli sportelli e sul proprio sito internet.

Art. 3 - Costituzione del fondo e modalità di adesione

Il *Fondo*, a totale carico degli utenti, è costituito dai contributi che annualmente il Gestore richiederà ai clienti aderenti, attraverso la bolletta del servizio idrico integrato.

Per i nuovi utenti l’adesione opzionale è richiesta al momento della sottoscrizione del contratto. Per gli utenti già contrattualizzati sarà inviata una specifica informativa con allegato un modulo di adesione; l’adesione sarà considerata confermata in caso di restituzione da parte dell’utente del modulo debitamente compilato e sottoscritto. È fatta salva la possibilità di recedere in ogni momento. Qualora tale volontà di recesso sia espressa nel corso del primo anno, all’utente non verrà applicata alcuna quota di adesione.

La quota annuale di adesione al *Fondo*, a totale carico del cliente, è fissata, per il primo anno, nei seguenti importi:

- utenze domestiche: €/anno 10,00 per ogni utenza finale equivalente;
- utenze non domestiche: €/anno 30,00 per ogni utenza finale equivalente.

Per gli anni successivi gli importi potranno variare in funzione della residua consistenza del *Fondo* (eventuale esaurimento senza coprire tutte le richieste rimborsabili pervenute o viceversa eccedenze consistenti).

Gli importi della quota di adesione potranno inoltre essere aggiornati contestualmente alla definizione delle tariffe idriche dall’Agenzia di ambito.

La quota di adesione verrà fatturata da parte del Gestore su base annuale con addebito in bolletta pro-die della parte di quota maturata.

Art. 4 - Decorrenza e cessazione della copertura

L'adesione al fondo decorre dalla data di sottoscrizione del contratto per i nuovi utenti e dal 1 gennaio 2009 per gli utenti già contrattualizzati a questa data. Da tali date decorre la copertura prestata.

La copertura terminerà nel momento in cui, per qualsiasi causa venga a cessare il contratto di fornitura, o per espressa rinuncia da parte del cliente, in forma scritta (lettera, fax o e-mail), alle prestazioni del *Fondo*.

In tal caso il cliente non avrà diritto al rimborso delle quote già pagate o fatturate, fatta eccezione nel caso in cui il cliente esprima la volontà di rinuncia entro il primo anno dalla data di adesione.

Art. 5 - Definizione di fuga rimborsabile

La fuga di acqua "rimborsabile" deve essere derivata da una causa accidentale, fortuita ed involontaria, avvenuta a valle del contatore del Gestore, lungo la rete interna privata.

La perdita deve verificarsi in ogni caso in una parte della rete non in vista e non rilevabile esternamente in modo diretto e palese.

Sono escluse dalla definizione di fuga rimborsabile le perdite ed i consumi derivanti da un non perfetto funzionamento dei rubinetti, degli impianti di utilizzazione e degli scarichi privati.

La perdita d'acqua, per rientrare nei limiti di utilizzo del *Fondo*, deve avere fatto registrare un volume fatturato superiore dell'80% rispetto al consumo medio dell'utenza nell'ultimo triennio, riferito al medesimo periodo di calcolo della bolletta. In caso di nuova utenza per la determinazione del consumo medio si farà riferimento a quello relativo ad un periodo significativo di almeno 30 giorni successivi all'avvenuta riparazione.

La succitata soglia dell'80% è ridotta al 50% per utenze con consumi medi nell'ultimo triennio superiori a 1.000 mc annui e al 30% per utenze con consumi medi nell'ultimo triennio superiori a 2.000 mc.

Art. 6 - Condizioni di utilizzo del fondo

Per potere beneficiare dell'utilizzo del *Fondo* sono indispensabili le seguenti condizioni:

- la fuga di acqua deve rientrare nella definizione di "fuga rimborsabile" di cui al precedente art. 5;
- il cliente deve dare tempestiva comunicazione al Gestore della perdita causata da rottura della rete interna e dell'intenzione di procedere alla riparazione a proprie cure e spese e, successivamente, deve comunicare l'avvenuta riparazione della rottura;
- il cliente deve consentire il sopralluogo tecnico del personale del Gestore lasciando visibile il tratto di rete oggetto della riparazione fino al sopralluogo concordato col gestore, da eseguirsi entro tre giorni, salvo diversi accordi con l'utente;
- in caso di precedente recesso o di non adesione iniziale, il cliente dovrà aver aderito di nuovo al *Fondo* da almeno sei mesi.

Il *Fondo* copre esclusivamente il costo derivante dal maggior consumo di acqua, restando escluso ogni

eventuale ulteriore danno cagionato al cliente o a terzi dalla fuga di acqua.

Il Gestore, secondo quanto previsto dal Regolamento del servizio idrico integrato, garantisce comunque l'effettuazione di una lettura del contatore ogni sei mesi e segnala all'utente la rilevazione di eventuali consumi anomali.

Art. 7 - Importo rimborsabile

Verificate e riscontrate le condizioni di utilizzo di cui al precedente art. 6, il rimborso è determinato per l'intero importo eccedente il consumo medio incrementato delle percentuali definite all'art. 5, con una franchigia di € 100,00 e con un limite massimo di € 12.000,00 in un triennio. La perdita è calcolata a partire dalla data dell'ultima lettura reale antecedente la perdita stessa e la data di riparazione.

Al rimborso il Gestore procederà, nei limiti di cui sopra, come segue:

- sospensione del pagamento della fattura relativa al periodo cui è attribuito l'evento;
- fatturazione al cliente del volume di acqua calcolato come media dei consumi del medesimo periodo fatturati nel triennio precedente incrementato delle percentuali di cui all'art. 5, compreso quota del servizio fognatura e depurazione (ove applicabile); in caso di nuova utenza per la determinazione del consumo medio si farà riferimento a quello relativo ad un periodo significativo di almeno 30 giorni successivi all'avvenuta riparazione;
- copertura mediante utilizzo del *Fondo*, dell'importo calcolato (senza l'applicazione della quota di fognatura e depurazione), al netto della franchigia e applicando, ai volumi eccedenti i limiti percentuali definiti, la quota variabile acqua per uso e scagione.

Per i clienti aderenti al *Fondo* qualora non rientrino nei parametri di rimborsabilità definiti, in caso di perdite occulte saranno fatturati il consumo effettivo per il servizio acquedotto e la quota per il servizio di fognatura e depurazione (se dovuta) fino ai limiti percentuali di cui all'art. 5 del consumo medio dell'ultimo triennio. Per i volumi eccedenti sarà fatturata solo la quota di acquedotto alle tariffe deliberate.

Art. 8 - Gestione del fondo

Gli importi rimborsabili saranno coperti dall'utilizzo del *Fondo* anche in caso di superamento della sua capienza.

In caso di esaurimento del *Fondo*, l'ammontare eccedente sarà recuperato l'anno successivo, mediante incremento delle quote di adesione di cui al precedente art. 3; in caso di mancato esaurimento, l'ammontare rimanente sarà traslato all'anno successivo e verranno rideterminate le quote di adesione.

Della gestione del *Fondo* sarà prodotta apposita rendicontazione.